

Nel 1996 è stata istituita un'apposita gestione separata per l'assicurazione dei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale o sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o sono incaricati della vendita a domicilio, per la quale non è dato però riscontrare per il 1997 prestazioni.

C. Liberi professionisti

I trattamenti pensionistici I.V.S. in favore dei liberi professionisti sono erogati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza elencati al par. 7. Detti enti sono stati privatizzati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le relative gestioni si basano sul sistema a ripartizione, con l'obbligo della costituzione di una riserva legale di garanzia per l'erogazione delle future prestazioni pari a cinque annualità riferite al 1994.

Fino al 1997, taluni enti (Cassa del Notariato, Ente di previdenza per i medici ed Ente di previdenza per i farmacisti) hanno potuto corrispondere parte delle pensioni spettanti ai loro iscritti in capitale.

La disposizione dell'art. 59, comma 34 della legge n. 449/1997 impedisce dal 1° gennaio 1998 siffatta forma di prestazione.

Tra le gestioni riguardanti i liberi professionisti va annoverata quella istituita con decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che ha fatto obbligo di iscrizione ad apposita gestione autonoma separata dell'INPS dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, purché iscritti agli appositi albi o elenchi.

11. Le rendite per infortunio.

Nel 1997 le rendite complessivamente erogate dall'INAIL ai lavoratori dipendenti del settore privato, sono state n. 1.269.140, di cui 1.137.094 dirette e 132.046 indirette, così ripartite fra le diverse gestioni:

GESTIONI	DIRETTE			INDIRETTE				
	numero	IMPORTO		numero	IMPORTO		Totale	
		Cmpl.vo (milioni)	Medio (migliaia)		Cmpl.vo (milioni)	Medio (migliaia)		Importo complessivo (milioni)
Industria	872.317	4.934.169	5.656	111.529	1.405.275	12.600	983.846	6.339.444
Agricoltura	263.691	1.211.738	4.595	20.244	253.788	12.536	283.935	1.465.526
Medici radiologi	1.086	15.633	14.395	273	6.327	23.176	1.350	21.960
Totale	1.137.084	6.161.540	5.419	132.046	1.665.390	12.612	1.269.140	7.826.930

Rispetto al 1996 il numero delle prestazioni ha subito una lieve diminuzione pari al 3,7% (da n. 1.316.129 a 1.269.140). Anche la spesa è diminuita nella misura dell'11,1% (da mld. 8.694,8 a mld. 7.826,9).

Le rendite INAIL erogate per conto dello Stato (settore pubblico) sono state nel 1997 n. 16.697, di cui n. 12.897 dirette e n. 3.800 indirette. La spesa complessiva è stata pari a mld. 140,9, di cui mld. 85,3 per le rendite dirette e mld. 55,6 per quelle indirette.

Completano il quadro delle rendite per infortunio, nel settore privato le erogazioni dell'IPSEMA a favore dei marittimi e dell'ENPAIA a favore degli impiegati in agricoltura.

- con decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 sono state disciplinate le modalità per l'esercizio della facoltà di opzione per il passaggio al sistema contributivo per coloro che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 nel sistema contributivo;

- con altri due decreti legislativi sempre in data 30.4.97, recanti il primo il numero 157 ed il secondo il numero 184, è stata data attuazione alla delega conferita al Governo, rispettivamente, dall'art. 3, comma 3, lett. d) e dall'art. 1, comma 39 della legge n. 335 del 1995.

Il primo decreto si limita a potenziare le attività di controllo sulle prestazioni previdenziali di invalidità, omettendo, almeno per il momento, il riordino di tali prestazioni, laddove il secondo detta norme per il cumulo dei periodi di studio universitario e di lavoro all'estero e la prosecuzione volontaria;

- con decreto interministeriale 8 maggio 1997, n. 187 è stata estesa ai dipendenti statali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1996 la stessa disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

- con legge 27-12-1997, n. 449 collegata alla legge finanziaria per il 1998 sono state infine introdotte le modifiche illustrate al par. 17.

B. Lavoratori autonomi

- Con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 sono state rimodulate le fasce di reddito agrario ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalle aziende dirette coltivatrici e dagli imprenditori agricoli a titolo principale e riclassificate le zone svantaggiate.

E', tuttavia, da rilevare che le aliquote di contribuzione I.V.S. applicabili al reddito medio convenzionale giornaliero (stabilito per il 1997 in lire 72.251) dei lavoratori agricoli nel 1997 (17% per la generalità delle imprese e 14% per quelle ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate), è notevolmente minore dell'aliquota (32%) in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti mentre sono identici dal 1990 i criteri di calcolo della pensione, pur rapportati a minori importi reddituali.

Esiste, poi, nell'ambito del sistema contributivo, applicabile, peraltro, solo fra molti anni, una situazione di squilibrio fra aliquota di contribuzione ed aliquota di commuto.

Anche per le gestioni degli artigiani e dei commercianti, tenuti nel 1997, ad una contribuzione che per i primi è stata del 15% o 16%, a seconda delle fasce di reddito ai fini IRPEF, e lievemente superiore (+0,39%) per i commercianti, ricorrono, sia nell'immediato, sia in prospettiva, profili analoghi.

Sotto il profilo economico, tutte le gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi denunciano un peggioramento dei conti, dovuto, da un lato, all'insufficienza, specie in prospettiva, delle contribuzioni rispetto alla spesa per prestazioni pensionistiche e, dall'altro, all'incidenza, purtroppo generalizzata, degli andamenti demografici.

A tal proposito è significativo, per ciò che attiene alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la quale si prevede chiuso l'esercizio 1997 con un disavanzo di 9.005 miliardi, il fatto che ad un aumento delle prestazioni pari al 7,8% abbia fatto riscontro una diminuzione, pari al 10%, delle contribuzioni. Parimenti significativo in seno a detta gestione è il rapporto prestazioni/assicurati, che nell'anno in esame è stato pari al 2,2.

Quanto alle gestioni artigiani e commercianti, si calcola che la prima chiuda l'esercizio 1997 con un disavanzo economico di 956,6 miliardi, mentre si valuta che la seconda faccia registrare un avanzo economico di 1.194 mld., più contenuto rispetto agli anni precedenti, man mano che ci si avvicina all'epoca di maturazione della gestione.

Le prime sono risultate nel 1997 n. 5.172 per un importo complessivo pari a mld. 43,4, le seconde sono state n. 568 per un importo pari a mld. 10,5.

12. Le altre prestazioni.

Il quadro delle prestazioni socio-previdenziali si completa con l'esame delle prestazioni erogate dalle istituzioni della P.A. con finalità di sostegno del reddito e del salario. I relativi dati sono mutuati dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1997⁴.

A. Trattamenti a sostegno del reddito.

Detti trattamenti comprendono gli assegni sociali (già pensioni sociali), gli assegni vitalizi, gli assegni al nucleo familiare e le prestazioni economiche temporanee di malattia, di maternità e anti tbc.

a1) Assegni sociali. Vengono corrisposti ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino in condizioni economiche disagiate. Essi hanno sostituito dal 1° gennaio 1996 le pensioni sociali istituite con legge n. 153 del 1969, per effetto dell'art. 3, comma 6 della legge di riforma n. 335 del 1995. L'assegno sociale ha carattere integrativo degli eventuali redditi posseduti e la sua misura massima mensile nel 1997 è stata fissata in £. 498.250. Il numero delle prestazioni erogate nel predetto anno è stato di poco superiore a 700.000, per una spesa complessiva che è stata pari a 3.679, 5 mld. (nel 1996: mld. 3.527,1).

a2) Assegni vitalizi. Anteriormente al 1° gennaio 1996 tali assegni erano dovuti a coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per accedere alla pensione I.V.S. Successivamente a tale data, detti trattamenti sono stati erogati nella misura dell'assegno sociale. Nel 1997 il numero dei beneficiari di tali assegni vitalizi è stato di circa 15.000 e la spesa complessiva pari a mld. 77,2.

a3) Assegni al nucleo familiare. L'entità dei trattamenti in parola ed il numero dei beneficiari sono stati elevati a seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e soggetti a rivalutazione in base al tasso d'inflazione. Gli oneri per gli assegni al nucleo familiare dal 1° gennaio 1996 sono posti integralmente a carico della Gestione prestazioni temporanee.

I trattamenti erogati hanno comportato nel 1997 una spesa complessiva pari a mld. 6.779,5, superiore in ragione del 13,6% rispetto alla corrispondente spesa del 1996 (mld. 5.965,2).

a4) Prestazioni economiche di malattia, maternità e t.b.c. Mentre l'importo delle prestazioni antitubercolari è rimasto pressoché stazionario rispetto all'anno precedente (circa mld. 175 in entrambi i due anni), si è, invece, avuta una apprezzabile riduzione (-3%) nella spesa per indennità di malattia e maternità per effetto del minor numero di giornate indennizzate.

B) trattamenti a sostegno del salario.

In questa categoria di prestazioni sono compresi i trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità ed i sussidi, gli oneri di prepensionamento.

b1) Trattamenti di disoccupazione. A titolo di indennità di disoccupazione, commisurata al 30% della retribuzione di riferimento, nel 1997 sono stati erogati 4.512 miliardi. Tale cifra è inferiore dell'8,31% a quella registrata nel 1996 in cui ammontò a mld. 4.921.

b2) Trattamenti di cassa integrazione guadagni. Nel corso del 1997 è intervenuto il decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 con il quale è stata disposta la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale nelle aree di crisi, in relazione a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nonché di ricollocazione dei lavoratori già dipendenti da aziende fallite.

⁴ Vol. II pagg. 182-186.

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998 ha poi prorogato fino al 31 dicembre 1998 la CIGS in favore delle imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza con più di 50 addetti.

Il totale delle prestazioni di integrazione salariale erogate nel corso del 1997 è stato pari a 1.549 miliardi, con una riduzione del 3,70%. La maggior contrazione ha riguardato le integrazioni straordinarie.

b3) Indennità di mobilità e sussidi. La spesa per la corresponsione dell'indennità in parola è aumentata, rispetto all'anno precedente, passando da mld. 1.459 a mld. 1.567, nonostante il loro numero abbia fatto segnare una riduzione consistente, passando da 44.730 milioni a 39.480 milioni di giornate indennizzate (-11,7%).

Sostanzialmente invariata rispetto al 1996 è stata la spesa per sussidi di disoccupazione, erogati a favore di soggetti impiegati in lavori socialmente utili non aventi più diritto a trattamento di mobilità o di cassa integrazione salariale straordinaria e che siano stati licenziati.

b4) Prepensionamento. Gli oneri connessi con i pensionamenti anticipati comprendono due elementi: la spesa per il rimborso alle gestioni previdenziali dell'onere per le pensioni pagate nel periodo di anticipazione, calcolate su un'anzianità convenzionale che tiene conto del periodo anzidetto; l'onere corrispondente alla contribuzione figurativa, che copre l'aliquota del datore di lavoro e quella del lavoratore, per tutto il periodo di anticipazione, che può raggiungere al limite i dieci anni.

Sovente, l'anticipato pensionamento fa seguito a trattamenti di integrazione salariale, stante lo stretto collegamento dei due ammortizzatori sociali in presenza di situazioni di crisi dell'occupazione di tipo strutturale ed a fronte delle quali si sperimentano i normali strumenti di integrazione salariale e solo eccezionalmente possono adottarsi provvedimenti legislativi di anticipato pensionamento, di ben più grave impatto economico e sociale.

L'onere sostenuto nel 1997 dall'apposita gestione INPS (Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) in relazione ai pensionamenti anticipati sono ammontati a mld. 3.679,5, contro mld. 3527,3 del 1996.

La copertura dell'anzidetto onere è posta a carico del bilancio statale.

13. L'evoluzione del quadro normativo: la riforma del 1992.

Il livello raggiunto dalla spesa previdenziale negli anni 1980, la dinamica del suo tasso di crescita e la progressiva incidenza di tale spesa sul PIL, dovute essenzialmente alla generosità delle regole di calcolo ed alla possibilità di accesso al pensionamento in età relativamente giovane, hanno determinato in seno alla forze politiche la coscienza della insostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico italiano anche in un'ottica di breve periodo.

Nell'autunno del 1992, al fine di limitare gli effetti negativi indotti dal deterioramento del quadro demografico e dal rallentamento della crescita economica, sono, pertanto, intervenuti il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, per l'adozione di talune misure d'urgenza, e la legge di delega n. 421/1992 la cui attuazione, per quel che concerne la spesa previdenziale, si è concretata nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha segnalato una svolta nella politica previdenziale italiana, dopo molte inerzie e vari tentativi falliti.

Le modifiche di tipo strutturale, apportate al sistema previdenziale in vigore, con il citato decreto legislativo, hanno riguardato:

- l'innalzamento graduale (un anno ogni due anni) dell'età di pensionamento, fino al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 anni per le donne;
- l'obbligo della cessazione del rapporto di lavoro per il conseguimento del diritto alla pensione;

- la non cumulabilità dei trattamenti pensionistici di base, di tipo invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti, con il reddito di lavoro dipendente, nella sua interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50%;

- l'estensione graduale, da 15 a 20 anni, del periodo minimo di iscrizione e di contribuzione nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per il riconoscimento della pensione di vecchiaia;

- l'ampliamento da 5 a 10 anni, con gradualità, della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni per la determinazione della base imponibile (allo scopo di limitare la riduzione del grado di copertura della pensione, il decreto legislativo n. 373 del 1993 ha peraltro disposto l'esclusione dal calcolo della pensione delle retribuzioni inferiori di oltre il 20% alla media, nel limite massimo del 25% delle annualità);

- l'estensione di tale periodo all'intera vita lavorativa per i nuovi iscritti e per quelli che non raggiungevano i 15 anni di contributi;

- l'elevamento del requisito minimo contributivo per quanto riguarda il pensionamento anticipato;

- la limitazione dell'indicizzazione per la rivalutazione annuale delle pensioni al solo costo della vita, con esclusione di quella ai salari reali;

- la revisione della normativa concernente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate con oneri a carico dello Stato.

Le misure recate, invece, dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, di tipo congiunturale, sono consistite:

- nel blocco temporaneo delle pensioni di anzianità, confermato dalla legge n. 537 del 1993, che ha introdotto per i pubblici dipendenti delle penalizzazioni in funzione del periodo di retribuzione mancante al raggiungimento dei 35 anni; misura questa risultata particolarmente efficace per la riduzione del numero di pensioni liquidate nel settore pubblico, nel quale le anzianità minime per l'accesso a tale tipo di pensione erano molto ridotte;

- nell'estensione a tutte le pensioni, comprese le rendite INAIL, delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica in atto nel settore privato;

- nell'aumento delle aliquote contributive a carico degli iscritti al F.P.L.D. nel quadro di un parziale riassetto degli equilibri gestionali e nell'adeguamento del contributo a carico dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) per effetto della sua commisurazione al reddito imponibile ai fini IRPEF.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992 ha sicuramente determinato un miglioramento delle gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, per effetto dell'estensione del periodo contributivo necessario per l'accesso al pensionamento di anzianità, nonché di quelle del settore privato, per effetto dell'elevazione dell'età pensionabile e dell'estensione della base di calcolo delle pensioni. Un ulteriore miglioramento è derivato dalla sterilizzazione della dinamica salariale.

La manovra complessiva ha comportato consistenti riduzioni della spesa previdenziale (mld. 900 per il 1992, mld. 11.200 per il 1993, mld. 14.900 per il 1994 e mld. 19.600 per il 1995) e un aumento del gettito contributivo per circa 1.700 mld. annui.

Si è trattato di risultati significativi nell'evoluzione della finanza previdenziale che, tuttavia, non hanno affrontato in modo adeguato il problema di fondo dell'equilibrio tra spesa per le prestazioni ed entità delle contribuzioni, il cui ritocco è risultato scarsamente incisivo.

Secondo il disegno della legge di delega n. 421 del 1992, un ulteriore tassello della riforma previdenziale avrebbe dovuto essere costituito dalla possibilità dell'introduzione di forme pensionistiche complementari, con funzione di garanzia di livelli di copertura

previdenziale compensativi della presumibile riduzione del grado di copertura delle forme assicurative obbligatorie.

Le scarse convenienze sul piano economico e fiscale insite nel provvedimento istitutivo dei fondi pensione (decreto legislativo n. 124 del 1993) hanno inizialmente frenato in modo notevole l'adesione a tali organismi. Le modifiche apportate al decreto legislativo citato dalla legge n. 335 del 1995, riguardanti il miglioramento del trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni, nonché dei redditi dei fondi pensioni, hanno solo in parte rimosso le cause che non hanno ancora consentito la piena realizzazione della previdenza integrativa.

14. Le misure correttive adottate nel biennio 1993-1994.

Il quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del 1992 è stato integrato dalla citata legge 24 dicembre 1993, n. 537 collegata alla finanziaria 1994, che ha assoggettato a contribuzione i redditi derivanti da attività saltuarie e continuative e dettato nuove norme in materia di perequazione automatica per le pensioni inferiori ad un certo limite, di decorrenza del diritto alla pensione di anzianità (cosiddette finestre), di cumulo con i redditi di lavoro autonomo, di indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli e di contribuzione a carico dei datori di lavoro agricolo.

La legge n. 724 del 1994, collegata alla finanziaria 1995, ha, dal canto suo, provveduto ad apportare le seguenti innovazioni:

- accelerazione del processo di elevazione dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (un anno ogni diciotto mesi, in luogo di un anno ogni due anni, come previsto dal decreto n. 503 del 1992);
- ulteriore blocco di qualsiasi forma di pensionamento di anzianità, così che coloro i quali avevano almeno 35 anni di contribuzione nel 1994 hanno potuto accedere al predetto pensionamento solo nel mese di settembre 1995, mentre gli altri lavoratori hanno potuto accedervi solo durante il 1996;
- differimento al 1° gennaio dell'anno successivo della decorrenza della perequazione dei trattamenti pensionistici;
- ampliamento della base imponibile nei confronti dei dipendenti statali e degli altri dipendenti pubblici;
- elevazione da 5 a 10 anni dell'anzianità minima contributiva per le pensioni in regime internazionale.

15. La legge 8 agosto 1995, n. 335.

Di ben più ampia portata, specie sotto il profilo sistemico, sono state le innovazioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, le quali possono così riassumersi:

a) introduzione, a partire dal 1° gennaio 1996, del nuovo criterio di calcolo delle pensioni basato sull'equivalenza attuariale tra contributi e prestazioni. Secondo il metodo contributivo, l'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale delle rate contributive versate dal datore di lavoro e dal lavoratore per un coefficiente di trasformazione correlato all'età del soggetto al momento del pensionamento ed alla speranza di vita del beneficiario, la quale ingloba il periodo di godimento della pensione da parte del titolare e dei superstiti di quest'ultimo aventi diritto alla reversibilità della pensione. I contributi sono capitalizzati annualmente ad un tasso pari alla media dell'indice di variazione del PIL. Il nuovo metodo di calcolo è applicato solo ai nuovi assunti a decorrere dal 1° gennaio 1996, laddove, nei confronti di coloro che, al 31 dicembre 1995, potevano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 18 anni, la pensione continua ad essere calcolata con il metodo "retributivo". La pensione viene, invece, calcolata "pro-rata" nei confronti di coloro che, alla predetta data,

avevano un'anzianità inferiore a 18 anni, ossia con il sistema retributivo fino al 31.12.1995 e con quello contributivo per il periodo successivo.

Il limite della legge di riforma in questione, che ha un indubbio valore positivo, perché realizza a regime un sistema previdenziale finanziariamente più sostenibile e socialmente più equo, risiede nell'eccessiva lunghezza della fase di transizione prevista per il definitivo passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Difatti, solo nel 2018 saranno usciti dal sistema retributivo gli ultimi lavoratori aventi al 31.12.1995 un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni e solo nel 2035 potrà considerarsi esaurita la fase di liquidazione delle pensioni con il sistema misto del "pro-rata";

b) eliminazione dal 2008 delle pensioni di anzianità e unificazione nel sistema contributivo degli attuali trattamenti di pensione per vecchiaia e per anzianità;

c) introduzione, in luogo delle pensioni sociali, dell'assegno sociale avente natura di assegno di base non reversibile, integrativo dei redditi eventualmente posseduti;

d) revisione dei criteri per l'erogazione delle pensioni di reversibilità, il cui importo è gradatamente ridotto in relazione all'ammontare degli altri redditi propri del superstite;

e) estensione della tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, nonché di quelli che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo o sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero sono incaricati della vendita a domicilio;

f) abolizione a regime dell'integrazione al minimo per le pensioni liquidate con il metodo contributivo;

g) istituzione di una gestione separata presso l'INPDAP per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali;

h) fissazione di un tetto pensionistico e contributivo annualmente rivalutabile;

i) armonizzazione della disciplina previdenziale dei vari comparti e di quella dei trattamenti di fine servizio relativamente ai nuovi iscritti;

l) revisione delle norme del decreto legislativo n. 124 del 1993 per dare slancio ai fondi integrativi di pensione rimasti inattuati per le ragioni già esposte sopra.

Come si vede, i capisaldi della riforma del 1995 sono costituiti dall'introduzione del nuovo metodo di calcolo, dal superamento, in una prospettiva di medio periodo, dell'istituto del pensionamento di anzianità e all'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici del settore privato e pubblico.

16. I provvedimenti per l'omogeneizzazione dei regimi pensionistici.

Per l'omogeneizzazione dei regimi pensionistici di talune categorie di lavoratori iscritti a fondi sostitutivi per le quali la normativa precedente prevedeva trattamenti più favorevoli di quelli in vigore nell'a.g.o., sono stati emanati i seguenti decreti legislativi:

- 29 giugno 1996, n. 414 concernente la soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e l'iscrizione del personale ivi assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- 16 settembre 1996, n. 562 relativo al regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private;

- 16 settembre 1996, n. 563 riguardante i trattamenti pensionistici erogati dalla Banca d'Italia, diversi dalle forme obbligatorie dell'a.g.o.;

- 4 dicembre 1996, n. 658 circa il regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

- 24 aprile 1997, n. 164 concernente il regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

- 24 aprile 1997, n. 181 con il quale sono state dettate norme circa il regime contributivo e pensionistico degli iscritti all'INPDAl;

30 aprile 1997, n. 182 con il quale si è, invece, provveduto alla ridefinizione del regime contributivo e pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS;

30 aprile 1997, n. 166 con il quale è stata rivisitata la disciplina relativa al regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, istituito presso il predetto Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

- 30 aprile 1997, n. 165 con il quale sono state emanate norme per armonizzare il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, dirigenti generali, professori e ricercatori universitari) ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 325;

- 30 aprile 1997, n. 149 con il quale sono state dettate speciali norme concernenti i requisiti di accesso e le modalità di calcolo del trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo appartenenti a determinati profili professionali, l'aumento dell'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'INPDAP a carico dell'ente e quella di solidarietà in parte a carico dell'ente ed in parte a carico degli assicurati;

- 16 luglio 1997, n. 230 con il quale è stato soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Questi ultimi, a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. se assunti con contratto di lavoro subordinato dalla predetta data ed, invece, alla Gestione dei lavoratori autonomi parasubordinati di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 se non vincolati da rapporto di impiego e già iscritti al Fondo soppresso, ovvero se iscritti all'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.

17. La revisione del sistema pensionistico nella legge n. 449/97 collegata alla legge finanziaria 1998.

Al completamento dell'assetto del sistema previdenziale risultano finalizzati i provvedimenti normativi emanati nel corso del 1997 ed ai quali si è fatto riferimento nel precedente par. 10.

Di natura diversa si appalesano le misure correttive recate dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 citata (art. 59), con la quale sono state apportate altre significative modifiche all'assetto normativo preesistente, tra le quali meritano d'essere ricordate:

- l'ulteriore correzione dei requisiti e delle decorrenze per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità. La legge n. 335 del 1995 aveva stabilito per l'accesso al pensionamento d'anzianità: per i lavoratori dipendenti privati un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni ed un'età minima di 52 anni, oppure un'anzianità contributiva di 36 anni a prescindere dall'età anagrafica; per i lavoratori autonomi, ferma rimanendo l'anzianità contributiva, non inferiore a 35 anni, l'età anagrafica minima era fissata in 56 anni, a meno che non avessero 40 anni di contribuzione, nel qual caso poteva prescindere dall'età; per i dipendenti pubblici rimaneva la possibilità dell'accesso al pensionamento anticipato con almeno 20 anni di servizio e 52 di età, ma con progressive penalizzazioni per ogni anno di contribuzione inferiore ai 37. Il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998

prevede, invece, che l'età di pensionamento dei lavoratori dipendenti è fissata in 54 anni per il 1998, mentre quella dei dipendenti pubblici è di 53 anni e quella dei lavoratori autonomi è stabilita in 57 anni, unitamente, e ciò vale per tutti, al possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, a meno che non si raggiunga il limite dei 36 anni di contribuzione per i dipendenti, sia privati che pubblici, e dei 40 anni per i lavoratori autonomi. Il limite di età è destinato a crescere negli anni seguenti fino a raggiungere i 57 anni per i dipendenti privati e pubblici, rispettivamente, nel 2002 e nel 2004. Per i lavoratori autonomi, a partire dal 2001, l'età sarà aumentata a 58 anni. Per gli operai ed equivalenti, per i lavoratori dipendenti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno tra i 14 ed i 19 anni, nonché per i lavoratori in mobilità o collocati in cassa integrazione straordinaria trova applicazione la tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995 secondo cui l'età anagrafica di 57 anni sarà richiesta solo a partire dal 2006;

- la piena estensione a tutte le forme pensionistiche sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria della disciplina prevista per i lavoratori dipendenti in materia di aliquote di rendimento e di retribuzione pensionabile;

- la soppressione dal 1° gennaio 1998 delle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale;

- l'estensione della perequazione annuale prevista per le pensioni del regime generale a tutte le forme pensionistiche, comprese quelle per le quali erano contemplate forme di adeguamento collegate all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio;

- l'esclusione per il 1998 della perequazione automatica al costo della vita per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo e dal 1999 al 2001 per i trattamenti superiori a otto volte il predetto minimo INPS (per i trattamenti, compresi tra 5 e 8 volte il trattamento minimo, la perequazione si applica nella misura del 30%;

- la conferma della sospensione dal 3 novembre 1997 delle norme sui trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o alla età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti;

- la fissazione di nuove decorrenze per l'accesso al pensionamento di anzianità con differimento di almeno tre mesi rispetto alla data di maturazione del diritto per i lavoratori dipendenti e di almeno sei mesi per gli autonomi;

- la modifica dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità degli iscritti al Fondo di previdenza volo;

- l'elevazione graduale dell'aliquota percentuale a carico degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dei lavoratori parasubordinati;

- l'allineamento alla misura vigente per il F.P.L.D. dell'aliquota contributiva prevista per i diversi fondi di previdenza sostitutivi dell'a.g.o. in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente;

- l'assunzione a carico del bilancio dello Stato di quota parte dell'onere derivante dalle pregresse pensioni d'invalidità (mld. 6.000), nella considerazione che la concessione di tali benefici era stata improntata anche a criteri di carattere assistenziale.

Trattasi di una serie di interventi sì di limitata portata, ma volti al conseguimento di consistenti risparmi di spesa, realizzabili già a partire dal 1998, per la stabilizzazione del rapporto tra indebitamento netto e PIL. Essi, tuttavia, non realizzano quella riforma del nostro sistema di welfare che da tempo è oggetto di dibattito tra le forze politiche e di confronto con le parti sociali.

E' da aggiungere che l'art. 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 450 (finanziaria 1998) e la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 consentono il raggiungimento dell'obiettivo, sancito dalla legge n. 88 del 1989 di riordinamento dell'INPS e dell'INAIL e

confermato dalla legge n. 335 del 1995 più volte citata, della completa separazione degli oneri assistenziali - che lo Stato ha assunto a proprio carico- dagli oneri previdenziali di competenza delle singole gestioni previdenziali interessate.

A tale scopo con la legge finanziaria 1998 risultano incrementati per 664 miliardi i trasferimenti a favore della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, destinati all'adeguamento della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani e commercianti), dalla Gestione speciale per i minatori e dall'ENPALS; sono stati, altresì, incrementati gli stanziamenti per l'assegno al nucleo familiare, in relazione al disposto aumento delle misure di esso in ragione di mld. 595 per l'anno 1998 e di mld. 618 per i due anni successivi.

Il rapido excursus consente di rilevare come il comparto della previdenza sia stato oggetto, dalla fine del 1992 al 1997 di una nutrita serie di provvedimenti di riduzione e di razionalizzazione della spesa e di incremento delle entrate contributive. Si è, però, trattato spesso di misure di aggiustamento dettate più che altro dall'esigenza del contenimento del disavanzo del settore pubblico e sganciate da un piano organico di risanamento strutturale del settore.

Infatti, una parte consistente dei provvedimenti adottati hanno avuto carattere di temporaneità, come nel caso del blocco delle pensioni di anzianità, del differimento dell'epoca della perequazione automatica delle pensioni, dello scaglionamento e slittamento delle decorrenze (finestre) per l'accesso delle pensioni di anzianità, ecc..

Secondo un'indagine curata dal Centro ricerche Europa⁵, su un totale di effetti attesi dalle manovre varate dal 1993 al 1997 pari a mld. 128.125, mld. 81.565 attengono a misure di carattere strutturale e mld. 46.560 a misure temporanee. Tra le prime, mld. 62.525 concernono tagli alla spesa e mld. 19.070 aumenti delle entrate. Le misure temporanee riguardano quasi interamente tagli alla spesa.

I maggiori tagli sono derivati:

- dagli interventi sulle pensioni di anzianità, i cui effetti sono stati pari a mld. 20.064 nel quinquennio considerato, di cui mld. 12.857 per revisione dei requisiti minimi di accesso e scaglionamento delle decorrenze dei trattamenti maturati e mld. 7.207 per il blocco temporaneo dell'accesso a detti trattamenti;
- dall'eliminazione dell'indicizzazione in termini reali e della dinamica salariale (in complesso: mld. 36.412);
- dal differimento e dall'unificazione della perequazione al costo della vita (mld. 30.975).

18. Quadro previsivo e prospettive di intervento.

I provvedimenti di revisione del sistema previdenziale adottati nel periodo 1992-1997, illustrati nei precedenti paragrafi, hanno perseguito, come detto, gli obiettivi del contenimento della crescita della spesa pensionistica ed, a regime, di una maggiore equità di trattamento intra e intergenerazionale.

In effetti, in tale periodo la spesa pensionistica si è stabilizzata intorno al 14% del PIL, soprattutto per effetto del contenimento dell'importo medio delle pensioni, cresciuto in linea con il tasso di crescita del prodotto interno lordo.

Le previsioni, estese fino al 2045, della spesa per pensioni in percentuale del PIL, prodotte dal modello elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato opportunamente aggiornate sulla base delle nuove previsioni demografiche ISTAT, mostrano un andamento che,

⁵ Rapporto n. 2/1997.

partendo da un valore del 13,7% del 1995, si eleva gradualmente dal 2000, fino a toccare nel 2025- 2030 il 15,8 - 15,9%, per poi ridiscendere progressivamente, negli anni seguenti fino a raggiungere nel 2045 il tasso del 14,7%.

Scomponendo l'evoluzione della spesa previdenziale in relazione ai singoli comparti, si riscontrano, tuttavia, notevoli differenze. Infatti per i dipendenti privati l'onere pensionistico sul PIL aumenta dall'8,3 all'8,8% nell'arco della previsione, con un valore massimo, pari a circa il 9,5% nel 2032. Per i dipendenti pubblici il rapporto spesa pensionistica/PIL si mantiene pressoché costante, passando dal 3,3% del 1995 al 3,1% del 2045, per effetto di una riduzione degli importi medi che è in grado di compensare la crescita del numero dei pensionati. Per i lavoratori autonomi la spesa pensionistica si eleva dall'1,9% del periodo iniziale fino a raggiungere il 2,7 nel 2015 per poi ritornare al valore iniziale, al termine del periodo di simulazione.

Al fine di eliminare talune insufficienze dell'assetto delineato dalla riforma del 1995 e di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica nel medio periodo, che rappresenta il momento più critico della dinamica del rapporto spesa pensionistica/PIL, sono stati prospettati correttivi che vanno dal rigoroso rispetto del criterio di autosufficienza delle diverse gestioni pensionistiche, alla omogeneizzazione delle aliquote di contribuzione effettiva cui adeguare quelle di computo, all'elevazione dell'età minima per il pensionamento, alla definizione della quota di finanziamento a carico della fiscalità generale per le prestazioni di natura assistenziale.

Le proposte di intervento avanzate da alcuni centri e commissioni di studi volte all'accelerazione della fase di transizione consistono, invece, nella ulteriore riduzione degli effetti delle pensioni di anzianità, nella estensione a tutti i lavoratori del meccanismo pro-rata, nella revisione del meccanismo di indicizzazione, nell'ulteriore innalzamento dell'aliquota contributiva per quei lavoratori (in particolare gli autonomi) che attualmente beneficiano di un divario, non indifferente, rispetto all'aliquota di computo.

Le verifiche previste alla fine del 1998, a seguito dell'azione di monitoraggio posta in essere dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44 della legge n. 335 del 1995, forniranno le basi conoscitive e previsionali necessarie per la definizione delle decisioni.

19. La gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Occorre brevemente ricordare che la predetta Gestione è stata istituita con l'art. 37 della menzionata legge n. 88 del 1989. In base al comma 3 del predetto articolo, sono posti a carico della Gestione, il cui finanziamento è assunto dallo Stato:

- a) le pensioni sociali;
- b) l'onere delle integrazioni al minimo;
- c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dalle gestioni sopra citate, (FPLP; lavoratori autonomi; minatori e ENPALS) il cui importo è annualmente adeguato in base all'indice ISTAT;
- d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori produttivi e territori, ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà, l'apprendistato, i trattamenti di famiglia, di integrazione salariale straordinaria, e speciali di disoccupazione;
- e) gli oneri derivanti da pensionamento anticipati;
- f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia e per altre erogazioni (assegni vitalizi, maggiorazioni e quote di pensioni) previste per legge a carico dello Stato.

Gli oneri di cui alle lett. d) ed e) sono stati assunti progressivamente a carico dello Stato e gli importi dei relativi trasferimenti stabiliti annualmente con la legge finanziaria. Parimenti è stato assunto progressivamente a carico dello Stato, in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, l'onere delle pensioni liquidate ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e relative pensioni di reversibilità, al netto di eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

Alla Gestione sono attribuiti i contributi datoriali destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e speciali di disoccupazione, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

Le leggi finanziarie dei singoli anni hanno fissato il limite (tetto) delle risorse finanziarie utilizzabili dall'INPS, a titolo di trasferimenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria. Come si rileva dalla tabella che segue, spesso detto limite è stato sfiorato e solo in due esercizi il tiraggio dalla tesoreria centrale è stato inferiore rispetto alla cifra autorizzata:

(in miliardi di lire)

Esercizio	Tetto legge finanziaria	Trasferimento bilancio	Anticipazioni tesoreria autorizzate	Effettivi prelevamenti	Scostamenti
1989	39.770	30.044	9.726	15.390	+5.664
1990	47.000	44.397	2.603	9.715	+7.112
1991	58.500	39.799	18.701	18.535	-166
1992	60.500	47.135	13.365	17.300	+3.935
1993	58.500	42.191	16.309	16.879	+570
1994	66.800	48.519	18.281	21.742	+3.461
1995	72.200	57.824	14.376	11.726	-2.650
1996	74.500	57.541	16.959	17.591	+632
1997	83.100	62.854	20.246	22.142	+1.895

L'inadeguatezza dei trasferimenti di bilancio, rispetto agli oneri sostenuti dall'Istituto, ha determinato una anomala ampiezza del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, originariamente concepite in rapporto a momentanee sfasature nei flussi di cassa, ma che di fatto hanno finito per supplire nel periodo in esame all'insufficienza degli stanziamenti del bilancio statale dovuta alla gradualità dell'assunzione degli oneri di cui al citato art. 37 della legge n. 88 del 1989.

Al 31 dicembre 1997 l'esposizione debitoria dell'Istituto nei confronti della tesoreria centrale ascendeva a 178.108 miliardi, dovuta principalmente ai disavanzi di esercizio cumulati dalla Gestione per gli interventi assistenziali (GIAS) nel periodo in questione (mld. 99.000), al deficit (mld. 30.300) della Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni per quota parte delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1989 non ancora integralmente corrisposte, all'onere (mld. 20.090) per assegni al nucleo familiare, per sgravi contributivi (mld. 3.188) e per prestazioni diverse di cui alla lett. f) dell'art. 37 (mld. 7.959).

Un disegno di legge d'iniziativa governativa prevede la trasformazione del debito maturato al 31.12.1997 per oneri di natura assistenziale (mld. 160.638) in trasferimenti definitivi dal bilancio dello Stato.

L'approvazione del predetto disegno di legge, congiuntamente all'integrale assunzione degli oneri della specie a decorrere dal 1998 daranno trasparenza e visibilità ai rapporti tra Stato ed INPS in materia di interventi assistenziali.

20. I Fondi pensione: la situazione al 31.12.1997.

Nel corso del 1997 la Commissione di vigilanza sui predetti fondi ha provveduto alla definizione della normativa intesa ad assicurare l'ordinato sviluppo della previdenza complementare.

Solo nei primi mesi del 1998 è stato completato l'assetto regolamentare per quanto attiene ai fondi in regime di contribuzione definita, comprendente gli orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti, la scheda informativa per i potenziali aderenti, gli orientamenti sugli statuti dei fondi negoziali, gli schemi di regolamento dei fondi pensione aperti, gli schemi di convenzione per la gestione delle risorse, adottati d'intesa con le altre autorità di vigilanza sui soggetti gestori dei fondi pensione, nonché il regolamento riguardante i procedimenti per l'autorizzazione dei nuovi fondi e per l'iscrizione dei fondi preesistenti, emanato il 27 gennaio 1998 e pubblicato nella G.U. del 5 febbraio successivo.

Quest'ultimo regolamento si è reso necessario in relazione alle previsioni contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria 1998 che ha - fra l'altro - attribuito alla Commissione di vigilanza il potere di diretta autorizzazione dei vari fondi a seguito della verifica della ricorrenza dei requisiti di legge e previa valutazione della loro compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione, e di approvazione dei relativi statuti e regolamenti interni, stabilendo le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

I dati disponibili alla data del 31 marzo 1998 consentono di rilevare che sono pervenute n. 92 istanze per la costituzione di fondi aperti, di cui 57 promossi da compagnie di assicurazione, 26 da società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, 6 da istituti bancari e 3 da società d'investimento mobiliari (SIM). I relativi procedimenti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni sono tuttora in corso.

Sono, altresì, pervenute alla Commissione di vigilanza 11 istanze di autorizzazione da parte di fondi pensione di origine negoziale, di cui 6 riguardanti lavoratori dipendenti del settore privato, 3 lavoratori autonomi e 2 liberi professionisti. Per tutti questi fondi il regime previsto è a contribuzione definita.

Solo uno di essi, rivolto a circa 160 mila lavoratori del settore chimico-farmaceutico, ha già ricevuto in data 10 dicembre 1997 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Altri tre hanno, invece, ottenuto l'autorizzazione ad effettuare la raccolta delle adesioni. Per i restanti fondi è stato richiesto ai soggetti promotori il perfezionamento della documentazione di rito.

Le forme pensionistiche complementari che hanno segnalato la propria esistenza in data anteriore al 15 novembre 1992 ascendono a 769, di cui circa 160 sono interne ad istituti bancari ed assicurativi e quindi soggette alla vigilanza delle rispettive autorità di settore. Tenuto conto della concentrazione in corso, è stato stimato che i fondi preesistenti da iscrivere all'albo potranno raggiungere la cifra di circa 500 unità.

In relazione al considerevole numero dei soggetti e della eterogeneità delle loro strutture la legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria 1998, ha previsto che l'attività di vigilanza e l'applicazione degli strumenti di controllo possano essere effettuate con modalità differenziate ed in tempi successivi.

Quanto ai profili organizzatori della Commissione, il 1997 ha visto la definizione dei regolamenti di amministrazione, contabilità e funzionamento.

Si attende ora la piena operatività degli organismi di gestione delle forme integrative di pensione, cui è affidato il compito, in prospettiva, di garantire, specie alle giovani generazioni di lavoratori, trattamenti complessivi non lontani dalla retribuzione percepita in attività di servizio.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

elaborazioni per funzioni-obiettivo
formazione e utilizzo massa impegnabile
formazione e utilizzo massa spendibile

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esercizio finanziario 1997

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dg2 - Affari generali e del personale	1. Indirizzo politico-amministrativo	1.1 Diretta collaborazione organi di direzione politica 1.2 Controllo interno 1.3 Gestione attività informatica	1.1.1 Consulenza giuridica e legislativa 1.1.2 Consulenza economica 1.1.3 Rapporti con i media
dg7 - Impiego dg2 - Affari generali e del personale	2. Politiche per l'occupazione	2.1 Fondo per l'occupazione 2.2 Impiego, collocamento e sostegno all'occupazione 2.3 Lavori socialmente utili 2.10 Attività struttura periferica	
dg4 - Previdenza ed assistenza sociale dg2 - Affari generali e del personale	3. Politiche di sostegno e previdenziali	3.1 Indirizzo, coordinamento e vigilanza sugli enti previdenziali e assistenziali 3.2 Sostegno alle gestioni previdenziali 3.3 Disciplina e concessione trattamenti di famiglia 3.4 Disciplina e concessione pensionamenti anticipati e pensioni sociali 3.5 Disciplina e concessione cassa integrazione ordinaria 3.6 Disciplina e concessione sgravi e agevolazioni contributive 3.7 Vigilanza sui fondi pensione e patronati 3.8 Problematiche internazionali sulla previdenza e assistenza sociale 3.9 Altri interventi finanziari in materia previdenziale 3.10 Attività struttura periferica	
dg3 - Rapporti di lavoro dg2 - Affari generali e del personale	4. Relazioni industriali	4.1 Composizione dei conflitti di lavoro 4.2 Parità uomo-donna 4.3 Disciplina diritto di sciopero e tutela diritti sindacali 4.4 Contratti di solidarietà 4.10 Attività struttura periferica	
dg3 - Rapporti di lavoro dg2 - Affari generali e del personale	5. Tutela delle condizioni di lavoro	5.1 Igiene e sicurezza del lavoro 5.2 Fondo prevenzione infortuni 5.3 Tutela lavoratrici madri 5.4 Rapporti con organismi internazionali (Consiglio Europa, CEECA, OIL) 5.10 Attività struttura periferica	
dg4 - Previdenza ed assistenza sociale dg8 - Orientamento ed addestramento professionale	6. Interventi nelle aree depresse	6.1 Programmazione e coordinamento interventi cofinanziati 6.2 Sgravi contributivi	